



**Deliberazione del Consiglio di indirizzo generale
n. 02/2026 del 23 aprile 2026**

Il giorno 23 aprile 2026 si è riunito il Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

<i>cognome e nome</i>	<i>presenti</i>	<i>assenti</i>
ADAMI NICOLE ANNA	X	
ALBORE' FRANCESCA	X	
ANDRONICO FRANCESCA	X	
APARO PAOLA	X	
BAGATIN GIANDOMENICO	X	
BERNARDINI LUCIA	X	
BETTIGA RICCARDO	X	
BLANCO GIOVANNA	X	
BOLDRIN MARCO	X	
BRAMERI ALESSANDRA	X	
CALVI ANDREA	X	
CAMBARERI SANTO	X	
CHIANESE RITA	X	
CIULLI TOMMASO	X	
CULEDDU DAMIANA	X	
DELLI SANTI FABIO	X	
DI IORIO RITA	X	
DI TROIA ANTONELLA	X	
DRUETTA VANDA		X
FIASCHI MARA	X	
GIORDANO KATUSCIA	X	
GIULIANI MARTA	X	
GRANATA LUCA	X	
GRIMOLDI MAURO VITTORIO	X	
LAGETTO GLORIA	X	
LASTRETTI MARA	X	
LIGORIO LIVIA EMMA	X	
MAGRO RACHELE MARIA	X	
MANCINI MARCO	X	
MARILUNGO KATIA	X	
MASTRANTONIO FRANCESCA	X	
MIOTTI OSCAR	X	
MOLINARI ENRICO	X	
MORGILLI LUANA	X	
MOSSA VALENTINA	X	
NICOLUSSI MARCO	X	
QUINTILIANI ROBERTO	X	
RAIMONDI GABRIELE	X	
RUSSO LAURA	X	
SANDI FEDERICA	X	
SCADUTO GABRIELLA	X	
SCAPPATICCI MARINA	X	
SERIO PAOLA	X	
SIDOTI OLIVO PAOLO	X	
SIMEONE VERONICA	X	
STOPPA ROBERTA	X	
TORRICELLI FELICE DAMIANO	X	
VECCHIA STEFANIA	X	
ZANON FEDERICO	X	
ZITELLI GRAZIELLA PALMINA	X	

Il Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP:

- visti il D. Lgs. n. 509/94 e il D. Lgs. n. 103/96;
- visto lo Statuto dell'Ente e, in particolare, l'art. 7, comma 4, lett. f);
- visto il vigente Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente (il "Regolamento");
- visti gli Obiettivi generali della previdenza della categoria, di cui alla propria precedente deliberazione del Consiglio di indirizzo generale n. 13/2022 del 26 novembre 2022 e, in particolare, l'obiettivo di adeguatezza dei trattamenti pensionistici;
- tenuto conto di quanto raccomandato dai Ministeri Vigilanti, da ultimo con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0011430.17.10.2025, in cui si richiama all'attenzione dell'Ente *"l'importanza del monitoraggio dei saldi del bilancio tecnico, con particolare riferimento al saldo previdenziale, negativo nel periodo 2056 - 2071. Inoltre, anche in considerazione dei contenuti valori dei tassi di sostituzione riportati nelle proiezioni attuariali, al fine di garantire un adeguato livello delle future prestazioni previdenziali"* e l'opportunità che codesto Ente *"valuti l'adozione di gradualità incrementi dell'aliquota del contributo soggettivo, oltre a proseguire le iniziative di informazione previdenziale degli iscritti"*;
- esaminata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/26 del 23 marzo 2026, con la quale sono state approvate delle proposte di modifica al Regolamento, riformulando parzialmente l'art. 3, commi 1 e 1bis, e l'art. 4, comma 2;
- vista la relazione tecnica dello Studio Attuariale incaricato dall'Ente nella quale viene evidenziato che, relativamente alle risultanze del bilancio tecnico dell'Ente al 31/12/2023 ottenute a normativa modificata, ambedue le modifiche determinano un miglioramento in termini di saldo previdenziale e un peggioramento in termini di avanzo/disavanzo tecnico e, in conclusione, non risultano compromettere la stabilità della gestione";
- vista la relazione esplicativa che accompagna le proposte di modifica del testo del Regolamento;
- ritenuto di adottare le proposte di modifica del testo del Regolamento di cui all'articolato allegato alla presente deliberazione, per perseguire il necessario percorso verso l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali erogate dall'Ente;
- dopo ampia e approfondita discussione;

a maggioranza dei presenti

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f) dello Statuto, la modifica dell'art. 3, commi 1 e 1bis, e dell'art. 4, comma 2, del "Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza" dell'Ente, di cui all'articolato allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

la Consigliera Segretaria
dott.ssa Francesca Alborè

il Coordinatore
dott. Luca Granata

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA ATTIVITÀ DI PREVIDENZA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p data-bbox="416 501 549 528">Articolo 3</p> <p data-bbox="252 640 715 667">Contributo soggettivo obbligatorio</p> <p data-bbox="165 712 804 1126">1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all'art. 1 è pari ad una percentuale di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p data-bbox="165 1238 804 1653">1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all'Ente è commisurato alla percentuale del 10%. Tale percentuale potrà essere volontariamente aumentata dall'iscritto, con incrementi di due unità di punto percentuale, fino all'aliquota massima del 30% con specifica opzione da esprimere ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento e con validità per il solo anno di riferimento della predetta dichiarazione.</p> <p data-bbox="421 1832 544 1859">[omissis]</p>	<p data-bbox="1082 506 1214 533">Articolo 3</p> <p data-bbox="917 577 1380 604">Contributo soggettivo obbligatorio</p> <p data-bbox="831 667 1469 1149">1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto di cui all'art. 1 è determinato applicando pari ad una la percentuale fissata di al successivo comma 1 bis non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito al precedente art. 1, commi 1 e 3, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p data-bbox="831 1261 1469 1832">1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva minima, il contributo obbligatorio dovuto all'Ente è commisurato alla percentuale minima del 10%. A partire dagli adempimenti dovuti dal 1° gennaio 2027 tale valore è incrementato di una unità di punto percentuale ogni anno, fino a raggiungere, a partire dal 1° gennaio 2031, l'aliquota a regime del 15%. Tale percentuale minima potrà essere volontariamente aumentata dall'iscritto, con incrementi di due una unità di punto percentuale, fino all'aliquota massima del 30% con specifica opzione da esprimere ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11, comma 1, del presente Regolamento e con validità per il solo anno di riferimento della predetta dichiarazione.</p> <p data-bbox="1086 1944 1209 1971">[omissis]</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Contributo integrativo</p> <p>1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del due per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Contributo integrativo</p> <p>1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata, con effetto dal 1° gennaio 2027, nella misura del due quattro per cento ed è riscossa direttamente dall'iscritto medesimo contestualmente alla percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è destinata per il 2% al conto separato di cui all'art. 16, comma 2 dello Statuto e per il 2% al montante individuale dell'iscritto.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>

* * *

la Consigliera Segretaria
dott.ssa Francesca Alborè

il Coordinatore
dott. Luca Granata